



LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE i riflessi del nuovo istituto nelle polizze di Tutela Legale UCA

Il nuovo istituto della **mediazione civile e commerciale**, introdotto con il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2010, n. 53) attuativo della riforma del processo civile (Legge 69/2009), è entrato in vigore seppure parzialmente. Segnaliamo infatti che nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2011, n. 47, S.O. n. 53, è stata pubblicata la legge 26 febbraio 2011, n. 10, di conversione al D.l. 29 dicembre 2010, n. 225, c. d. "mille proroghe". In particolare, l'art. 1, comma 16 - decies, della legge di conversione modificativo dell'art. 24 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, **ha prorogato di 12 mesi (e cioè al 20 marzo 2012) l'entrata in vigore del termine di efficacia dell'obbligo di esperire un tentativo di mediazione finalizzato alla conciliazione**, come condizione di procedibilità dell'azione in giudizio per la tutela delle proprie ragioni, così come previsto dall'art. 5, co.1, del decreto sopra citato, limitatamente alle controversie in materia di **CONDOMINIO** e di **RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE STRADALE**.

Dal 21 marzo 2011, termine originariamente fissato dal D. Lgs. n. 28/2010 la **MEDIAZIONE** sarà, invece, **OBBLIGATORIA** nei casi di una controversia in materia di: **diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari**.

Si tratta di una novità che, a regime, è destinata a modificare la mappatura del processo civile, finalizzata a deflazionare il sistema giudiziario italiano rispetto al carico degli arretrati e al rischio di accumulare nuovo ritardo.

Prima riepilogare brevemente le principali caratteristiche dell'istituto, che proponiamo in calce alla presente, riteniamo importante evidenziarvi che **TUTTE LE POLIZZE UCA attualmente sul mercato CONTENGONO I RIFERIMENTI NORMATIVI, DISCIPLINANO E PREVEDONO L'OPERATIVITÀ DELLA COPERTURA DELLE SPESE LEGALI RELATIVE A TALE PROCEDIMENTO, NEI LIMITI E MASSIMALI INDICATI DALLA SINGOLA POLIZZA.**

POLIZZE Tutela Legale UCA Nuova Edizione 12/2010

Norme Generali che regolano l'assicurazione

Al capo "Oggetto dell'assicurazione" risulta esplicitato che **Uca interviene garantendo le spese legali relative ai procedimenti di mediazione e conciliazione, ricomprendendo in questa formulazione sia le spese del Legale liberamente scelto dall'Assicurato per tale attività, sia quelle del Mediatore**. L'entità delle spese del procedimento poste a carico di ciascuna parte, è indicata all'art. 16 del Decreto Min. Giustizia n° 180 del 18/10/2010 e alla Tabella A, dovendosi distinguere le spese di Avvio del procedimento, fissate in € 40 da versarsi al deposito della domanda di mediazione, e le spese di Mediazione, indicate in tabella A con riferimento al valore della lite, a cui si rimanda: a titolo informativo ed esemplificativo si precisa che per Giudizi da € 1000 a 5000 le spese sono fissate in € 130, per giudizi da € 10.001 a 25.000 le spese ammontano a € 360, sino ad attestarsi a € 9.200 per giudizi oltre € 5.000.000.

Fascicolo Informativo - Nota Informativa Precontrattuale

Nel **Glossario Giuridico** inserito nella Nota Informativa Precontrattuale, in conformità al disposto del Regolamento ISVAP num. 35/2010, è stata espressamente richiamato il significato, la normativa di riferimento e l'ambito di applicabilità di tale procedura, che è espressamente prevista per i Contratti assicurativi ed entra in vigore il 21/3/2011.

Nel **Capo C** alla voce "**INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**" è stato inserito l'art. 15: "**Mediazione per la conciliazione delle controversie in materia di contratti assicurativi**", previsto altresì nelle **CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA** al capo "**Gestione delle vertenze**".

Per le polizze emesse precedentemente al 1/12/2010, quindi per gli stampati che non prevedono espressamente questo istituto, vale quanto indicato all'Oggetto dell'Assicurazione che in linea generale ricomprende le SPESE, COMPETENZE ED ONORARI dei PROFESSIONISTI LIBERAMENTE SCELTI DALL'ASSICURATO indicando le spese di un Legale, Perito, Arbitro, Informatore, e quindi parimenti **Uca interviene garantendo le spese legali relative ai procedimenti di mediazione e conciliazione, ricomprendendo in questa formulazione sia le spese del Legale liberamente scelto dall'Assicurato per tale attività, sia le spese del Mediatore**; si tratta, infatti, di cd. "lus superveniens", ossia istituto giuridico disciplinato da norme di legge emanate successivamente all'emissione del contratto assicurativo, le quali apportano modifiche sostanziali di natura procedurale disposte obbligatoriamente per alcune materie, oltre che in applicazione del principio di Favor interpretativo nei confronti dell'Assicurato ex art. 1932 2° comma C.C..

UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI SPA

Sede e Direzione Generale in TORINO - Via San Francesco da Paola n° 22 - Tel. 011.5627373 - Fax. 011.5621563

uca@uca-assicurazione.com - www.uca-assicurazione.com - Cap. Soc. € 6.000.000 i.v.

N iscr. Reg. Imprese To, Cod. Fisc., P.IVA 00903640019 - N. R.E.A. Torino I 15282 - N. Iscr. Sez. I Albo Imprese ISVAP N° I.00024 del 03/01/2008
Prov. Min. del 18/3/1935 - D.M. n° 15870 del 26/11/1984 - D.M. n° 19867 del 08/9/1994



COS'E' LA MEDIAZIONE -

E' definita mediazione l'attività, comunque denominata, svolta da un soggetto terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia (c.d. mediazione compositiva), sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della controversia (c.d. mediazione propositiva).

La mediazione è lo strumento per addivenire alla conciliazione; per arrivare a ciò, vi è il supporto degli organismi - enti pubblici o privati - abilitati a svolgere il procedimento di mediazione (senza l'autorità per imporre una soluzione), iscritti in un registro istituito con decreto del Ministro della Giustizia.

Libertà di forme

Chiunque può accedere alla mediazione, purchè si pongano questioni inerenti diritti disponibili, senza escludere aprioristicamente forme di negoziazione.

Non sono previste formalità particolari ed è possibile utilizzare anche modalità telematiche.

E' sufficiente presentare un'istanza presso l'organismo competente, indicando l'organismo - le parti - l'oggetto - le ragioni della pretesa (c.d. *causa petendi*). In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda (il tempo della domanda si individua con la data della ricezione della comunicazione).

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti, ex art. 17, dall'imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura,

Tuttavia, va evidenziato che **vi è un nuovo obbligo per l'avvocato, che deve informare l'assistito in modo chiaro e per iscritto, nel primo colloquio, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione; il documento così formato e sottoscritto dal cliente dovrà essere allegato all'atto introduttivo nell'eventuale giudizio**; diversamente, sarà il giudice ad informare la parte della facoltà di intraprendere un procedimento di mediazione.

I tipi di mediazione

Sono stati previsti, essenzialmente, tre tipi di mediazione:

1) **facoltativa**, quando viene liberamente scelta dalle parti;

2) **obbligatoria** (entrerà in vigore decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, di cui si discorre, ex art. 24), quando è imposta dalla legge; il procedimento di mediazione deve essere esperito, a pena di improcedibilità dell'azione giudiziale (da eccepire nel primo atto difensivo dal convenuto, oppure dal giudice non oltre la prima udienza), nei casi di controversie relative a:

entrata in vigore 21.03.2011:

- diritti reali;
- divisione;
- successioni ereditarie;
- patti di famiglia;
- locazione;
- comodato;
- affitto di azienda;
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica;
- risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità;
- contratti assicurativi, bancari e finanziari;

entrata in vigore 21.03.2012:

- Condominio - Risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti

3) **giudiziale**, quando è il giudice ad invitare le parte ad intraprendere un percorso di mediazione (con ordinanza); l'invito potrà essere fatto in qualunque momento, purchè prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa.



L'istituto della mediazione **non può riguardare:**

- i procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
- i procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento di rito di cui all'art. 667 c.p.c.;
- i procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'art. 703 c.p.c., comma 3, c.p.c.;
- i procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione, relativi all'esecuzione forzata;
- i procedimenti in camera di consiglio;
- l'azione civile esercitata nel processo penale.

Procedimento

Il procedimento di mediazione ha una durata di quattro mesi: **Viene presentata la domanda di mediazione**



il responsabile dell'organismo designa un mediatore, fissando il primo incontro tra le parti (non oltre quindi giorni dal deposito della domanda)



viene data comunicazione all'altra parte (se sono necessarie competenze tecniche particolari, l'organismo nomina uno o più mediatori ausiliari)



il mediatore cerca un accordo amichevole:



1) se si raggiunge l'accordo (conciliazione), il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti: l'accordo (non contrario all'ordine pubblico o a norme imperative), che può prevedere il pagamento di somme di denaro per ogni violazione ulteriore o inosservanza, **viene omologato con decreto del Presidente del Tribunale**, nel cui circondario ha sede l'organismo, previo accertamento della regolarità formale;

il verbale omologato è **titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale;**

2) se non si raggiunge l'accordo (conciliazione), il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta e delle ragioni del mancato accordo



inizia il **PROCESSO CIVILE**

quando il **provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta conciliativa**, il giudice:

- a) esclude la ripetizione delle spese della parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, relativamente al periodo successivo alla stessa;
- b) condanna al pagamento delle spese processuali di controparte;
- c) condanna al versamento di un'ulteriore somma, di importo corrispondente al contributo unificato dovuto.

Riservatezza

Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo è tenuto all'obbligo di riservatezza, rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite durante il procedimento di mediazione, ex art. 9. Salvo diverso accordo delle parti, le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o riassunto a seguito dell'insuccesso della mediazione. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sulle dichiarazioni delle parti, conosciute nel procedimento di mediazione, fruendo delle garanzie di libertà del difensore, ex art. 103 c.p.p., nonché della disciplina sul segreto professionale, ex art. 200 c.p.p..

Organismi di conciliazione

Gli organismi deputati alla mediazione saranno enti pubblici o privati, che diano garanzia di serietà ed efficienza, iscritti in un registro. I consigli dell'ordine degli avvocati, ma anche di altri ordini professionali, potranno istituire organismi, avvalendosi del proprio personale e dei propri locali. Sarà istituito presso il Ministero della Giustizia l'albo dei formatori per la mediazione.

Elaborazione Uff. Tecnico UCA 14/3/2011

UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI SPA

Sede e Direzione Generale in TORINO - Via San Francesco da Paola n° 22 - Tel. 011.5627373 - Fax. 011.5621563

uca@uca-assicurazione.com - www.uca-assicurazione.com - Cap. Soc. € 6.000.000 i.v.

N iscr. Reg. Imprese To, Cod. Fisc., PIVA 00903640019 - N. R.E.A. Torino I 15282 - N. Iscr. Sez. I Albo Imprese ISVAP N° I.00024 del 03/01/2008
Prov. Min. del 18/3/1935 - D.M. n° 15870 del 26/11/1984 - D.M. n° 19867 del 08/9/1994